**TRIBUNALE DI BRINDISI**

**MAGISTRATURA DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 442 c.p.c.**

per il **Dott. Ing.** , nato a il e residente a Via n. (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Brindisi Via presso e nello studio dell’avv. Pec: – fax ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all’originale del presente atto

**CONTRO**

**I.N.P.S.** – in persona del suo legale rappresentante e/o direttore pro-tempore

**PREMESSO**

1) che il ricorrente è ingegnere iscritto all’apposito albo sin dal 2006 ed è, dal giugno 2006, dipendente con contratto a tempo indeterminato presso l’ENI (VERSALIS Stabilimento di Brindisi) in qualità di Responsabile Gestione Terzi;

2) che l’attività di natura subordinata sub 1) indicata è attività prevalente (come si evince dal modello CUD) con regolare posizione assicurativa e contributiva presso l’I.N.P.S.;

3) che il ricorrente, peraltro, avendo prestato anche l’attività di ingegnere libero professionista, ha regolarmente corrisposto ad INARCASSA, ente previdenziale presso cui pure è iscritto, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari che la disciplinano, regolari versamenti contributivi integrativi (anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 2014 come si evince dalle apposite certificazioni che si allegano);

4) che con lettera (provvedimento) dell’11/6/2015 racc. n. 65032485816-2 pervenuta in data 4/7/15 avente ad oggetto richiesta di pagamento di contributi previdenziali alla gestione separata per l’anno 2009 ex art. 2, comma 26 L. n. 335/95 e le connesse sanzioni, l’INPS richiedeva arbitrariamente i contributi indicati alla gestione separata;

5) che il ricorrente proponeva ricorso amministrativo contenstando in toto i presupposti posti a base da parte dell’INPS per la richiesta formulata ed eccependo altresì la intervenuta prescrizione degli asseriti crediti vantati da parte dell’I.N.P.S.

**\*\*\***

La pretesa dell’I.N.P.S. è palesemente nulla e illegittima in quanto totalmente viziata sotto vari profili di natura formale e sostanziale.

Per tutte le motivazioni e argomentazioni che di seguito esporremo, la pretesa dell’I.N.P.S., non solo è frutto di una erronea interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento, ma è, comunque, prescritta.

**\*\*\***

Passiamo alla disamina dei motivi di censura alla richiesta I.N.P.S. di cui alla nota sub 4) indicata.

**- A -**

**INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 2, CO. 26, L. 335/1995.**

L’art 2, comma 26, recita testualmente: *“…a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’Inps, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva,* ***attività di lavoro autonomo,*** *di cui al comma 1 dell’art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nonche i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (…)*”.

Poiché, all’indomani dell’emanazione della legge succitata, molti Ordini professionali dotati di un loro Ente previdenziale, ancorchè privato, avevano inteso contestare il rischio di interpretazione eccessivamente estensiva della norma e, dal momento che nel caso del professionista ingegnere vi era altresì la contestazione circa la definizione di lavoratore “autonomo” generico, interveniva, nel 2011, il legislatore per porre fine, una volta per tutte, alla questione controversa.

Infatti, con l’interpretazione autentica fornita dall’**art. 18, co. 12, del D.L. n. 98/2011**, come risultante nel testo convertito dalla Legge n. 111/2011, veniva definitivamente statuito che: “*l’articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335* ***si interpreta*** *nel senso che* ***i soggetti che esercitano per professione abituale****, ancorchè non esclusiva,* ***attività di lavoro autonomo*** *tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata Inps* ***sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti e ordinamenti (…)***”.

Ne discende che, con decorrenza 01/01/96, i soggetti che sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione Separata dell’INPS sono escusivamente e tassativamente quei soggetti che:

* **1) svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali;**
* **2) ovvero coloro che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.**

E’ opportuno ricordare, a tal proposito, che proprio tale interpretazione autentica ha efficacia ***ex tunc*** nel senso che retroagisce fino al momento dell’entrata in vigore della norma interpretata.

Ebbene, si rileva in punto di fatto che il ricorrente, nel periodo di riferimento (2009) svolgeva la professione di ingegnere e, come tale, era iscritto all’apposito Albo.

E già questo di per sé avrebbe dovuto impedire all’INPS di esercitare il potere di iscrivere d’ufficio il ricorrente alla Gestione Separata per difetto dei requisiti soggettivi.

Ma vi è di più!

**L’attività libero professionale svolta dal ricorrente è soggetta al versamento obbligatorio del contributo “integrativo”, come previsto dalla normativa di INARCASSA, sempre versate dal ricorrente.**

Infatti:

- l’art. 21 L. n. 6/1981 e ss.mm. disciplina l’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri professionisti precisando che questa è obbligatoria *per tutti gli ingegneri che esercitano la professione con carattere di continuità.*

La continuità dell’esercizio di fatto della professione è quindi l’elemento imprescindibile e fondante per l’insorgere dell’obbligo di iscrizione ad INARCASSA;

- sussiste, per il professionista/lavoratore dipendente, al pari del semplice professionista, l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art. 10 legge succitata e art. 7 Statuto Inarcassa che oggi è pari ad un percentuale del 4% dei corrispettivi rientranti nel volume d’affari, rilevante ai fini dell’IVA;

- senonchè, operando una distinzione, mai confermata dalla giurisprudenza e men che meno dal legislatore, l’INPS ha inteso effettuare una diversificazione tra contributo soggettivo e contributo integrativo, lasciando a tale inverosimile spartiacque la individuazione del “presunto evasore”.

**Ma, come già detto, la legge di interpretazione autentica, appena citata, parla esclusivamente di “contributi”, senza volutamente operare una distinzione tra contributo soggettivo e contributo integrativo e, pertanto, nulla autorizza a sostenere che essendo l’attività oggetto di causa non soggetta al primo ma soggetto al secondo, sia data la condizione di legge per l’obbligo di iscrizione a GESTIONE SEPARATA.**

E difatti andrebbero sottolineati anche due altri aspetti: 1) il contributo integrativo (come meglio innanzi si preciserà) è un contributo previdenziale a tutti gli effetti come stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 109 dell’11 luglio 1996, pertanto versare contemporaneamente il contributo integrativo all’INPS ed alla propria Cassa equivale a pagare due volte il contributo di solidarietà visto che nell’aliquota INPS è previsto un ulteriore contributo integrativo.

Peraltro, con il versamento obbligatorio del contributo integrativo di natura previdenziale alla propria Cassa, e cioè ad INARCASSA e con l’annuale denuncia del volume d’affari e dei redditi professionali si è sempre ritenuto di aver assolto compiutamente agli obblighi previsti dalla propria Cassa previdenziale che esonera dall’obbligo del versamento del contributo soggettivo gli iscritti ad altre forme previdenziali.

La corretta lettura dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 e della interpretazione autentica dallo stesso fornita, porta ad affermare che la gestione separata nasce specificatamente come forma previdenziale di carattere “residuale” che offre tutela soltanto in relazione allo svolgimento di attività prive di collegamento con un ente previdenziale di categoria.

In virtù di tale interpretazione, qualunque professionista che soggiace ad un regime previdenziale gestito da un’apposita Cassa di Categoria – come nel caso *de quo* la INARCASSA – non può essere assoggettato alla disciplina della gestione separata Inps, se la propria Cassa di riferimento consenta, in determinate e specifiche circostanze, di non versare alla medesima dei contributi previdenziali.

Quand’anche si volesse ritenere valido il principio supportato dall’INPS, per cui tutti i crediti debbano essere assoggettatti a contribuzione, si dovrebbe affermare che solo e soltanto la Cassa Previdenziale di categoria sia legittimata ad esercitare la propria potestà impositiva e ad esigere il relativo credito.

Ma, in realtà, questo all’INPS è noto da diverso tempo.

Molteplici infatti sono le sentenze che concordano con tale analisi giuridica.

A tal proposito risulta interessante richiamare una pronuncia del Tribunale di Aosta, Sez. Lavoro, emessa il 23.02.2011, la quale ha chiarito che “*i liberi professionisti iscritti ad albi sono assoggettati a tutela previdenziale a mezzo di forme autonome di previdenza obbligatoria, e, solo se non è possibile costituire tali forme autonome di previdenza obbligatoria, i soggetti interessati sono iscritti alla gestione separata. Le casse autonome hanno meccanismi di finanziamento idonei a garantire l’equilibrio gestionale, sicchè è rimesso, in linea di principio, alla scelta della Cassa di determinare il quantum e lo stesso an, in casi particolari, della contribuzione. Se la cassa autonoma non ritiene di dover richiedere, non essendo ciò necessario ai fini dell’equilibrio gestionale, contributi ai propri iscritti… (…) non si vede come l’Inps possa intromettersi iscrivendo il percettore di reddito alla gestione separata e richiedendo la contribuzione che la di lui cassa autonoma non richiede”.* Con tale pronuncia, il Giudice di merito sembra aver privato l’ente previdenziale di qualsivoglia potere di iscrizione d’ufficio alla gestione separata, statuendo che ciascuna Cassa previdenziale, nella sua autonomia, è libera di decidere non soltanto il *quantum* della contribuzione, ma anche l’*an* precisando, inoltre, che non esiste alcun principio giuridico in forza del quale, quando la Cassa di appartenenza decida di non richiedere il contributo soggettivo, si può affermare l’esistenza dell’obbligo di sottoporre a contribuzione qualsivoglia reddito.

Ma se questa sentenza ha fatto da “apripista”, ormai sono numerose le pronunce dei Giudici di merito, tutte di unanime orientamento, che facendo leva sulla detta norma di interpretazione autentica annullano, con effetto retroattivo, l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS (*ex aliis*: Tribunale di Roma 12.01.2015; Tribunale di Genova 11.12.2014; Tribunale di Milano 19.02.2014; Tribunale di Napoli 07.11.2013; Tribunale Reggio Calabria 01.10.2013; Tribunale di Rieti 09.05.2013; Tribunale di Nicosia 16.04.2013; Tribunale Aosta 23.02.2011; Tribunale di Genova 09.02.2015, Tribunale di Foggia 21.5.2015 n. 5130/15).

Vale la pena però, citare la sentenza del 2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Rieti, il quale ha puntualizzato che “*la norma di interpretazione autentica, non può d’altro canto essere a propria volta interpretata nel senso indicato dall’Istituto resistente.* **Nulla infatti autorizza ad operare una distinzione tra la tipologia dei versamenti contributivi (contributo soggettivo e contributo integrativo)… l’iscrizione alla Gestione separata non è valida per quanti svolgono attività soggette al versamento di contributi di qualsiasi genere presso una Cassa di previdenza dei professionisti”.** E così anche il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, con sentenza del 19.02.2014, richiamando la norma di interpretazione autentica, che ha stabilito che i casi di iscrizione alla gestione separata dell’Inps costituiscono una elencazione tassativa e non estensibile, che riguarda coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e coloro che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti di previdenza professionale in base ai rispettivi statuti e regolamenti, senza distinguere tra categorie di contributi. Né può dirsi sostenibile il principio, certamente fuorviante, che la diversa natura soggettiva ed integrativa dei contributi applicati dai diversi entri previdenziali possa dirsi presupposto per un recupero in via aggiuntiva di contributi da parte dell’Ente in gestione separata, dacchè come ben chiarito dal Giudice Milanese (Sent. sez. Lav. del 19.02.2014): **“E’ (sempre e soltanto) la legge a dover prevedere l’obbligo di “una unica iscrizione” senza distinguere tra categorie di contributi”.**

“…E infatti la legge non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito è assoggettato.” (Trib. Napoli sez. Lavoro sent. del 07.05.2015). **“Non si comprendono le ragioni che, nonostante la chiara formulazione della norma (cfr. interpretazione autentica) abbiano indotto l’Inps a ritenere, a sua volta, che per ‘versamento contributivo’ il legislatore intendesse riferirsi alla sola contribuzione produttiva di effetti previdenziali… con esclusione della contribuzione di solidarietà e quella integrativa… tale interpretazione è assolutamente arbitraria**” (Trib. Locri sez. Lavoro sent. del 16.07.2014)

E a maggior sostegno di quanto anzidetto, le stesse regolamentazioni interne dell’INPS in relazione all’operazione “PoseidOne”, che ha portato alla notifica dell’atto de quo.

Messaggio INPS n. 709 del 12.01.2012: “*il comma 12 dell’art. 18 del decreto 98/2011, nell’introdurre una norma di interpretazione autentica dell’art. 2 comma 26 della Legge 335/95, ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi 59/1994 e 103/96,* ***confermando la possibilità che la separazione di competenza possa venire meno nei casi in cui le singole casse professionali abbiano, all’interno delle proprie norme istitutive, ipotesi di esclusione dall’obbligo assicurativo o di opzione di iscrizione… Qualora dunque le disposizioni statutarie delle singole casse prevedano l’iscrizione facoltativa la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente ad incardinare obbligo contributivo alla gestione separata****”.*

E ancora, messaggio INPS n. 10550 del 22.06.2012: *“…dall’invio delle comunicazioni sono stati esclusi…-i professionisti iscritti alle casse esclusive… inoltre non sono stati inviati i provvedimenti ai soggetti per i quali… è stato annullato l’accertamento ai periodi precedenti l’anno d’imposta interessato con motivazione:* ***Obbligato presso altra cassa professionale:*** *Cassa Forense o* ***Inarcassa****, etc…*”

Del resto, come è noto in materia previdenziale, **come confermato da un chiaro e consolidato orientamento della giurisprudenza (vedasi sentenza Cassazione Sezione Unite n. 34240/2010)** vige il principio di “esclusività” in forza del quale l’iscrizione ad una gestione previdenziale esclude l’obbligo di contribuzione ad altro fondo per la stessa attività. Di conseguenza, vien da sé che, nel caso specifico, qualora si volesse aderire alle pretese dell’INPS, automaticamente dovrebbe venir meno l’obbligo contributivo presso INARCASSA, (anche argomentando al contrario, cioè anche ammettendo al contrario la doppia imposizione, ne deriva che i soggetti che esercitano contemporaneamente attività assoggettabili a diversa forma di contribuzione, dovrebbero essere iscritti alla Cassa prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano prevalentemente la propria attività professionale). *Del resto quanto sopra è insito nel principio secondo il quale il regime di tutela previdenziale deve essere identico per tutti coloro che esercitano la medesima attività libero professionale, ossia per tutti gli appartenenti alla medesima categoria professionale, anche per quelli che contemporaneamente svolgono attività di lavoro dipendente.* Eloquente a tal fine è come detto principio **sia stato ribadito dall’art. 18 c. 11 del decreto legislativo n. 98/2011 per poi sottendere alla formulazione del successivo comma 12 D.L. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011.**

Infatti, con la manovra 2011 – D.L. 98/2011, per arginare l’elevato numero di contenziosi, il legislatore ha sentito l’esigenza di fare chiarezza intervenendo in materia e fornendo per la prima volta una **interpretazione autentica dell’art. 2, c. 26, L. n. 335/95, laddove appunto al comma 12, art. 18 così precisa: “l’art. 2, comma 26 della L. n. 335/95 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al c. 11…”,** in forza di tale interpretazione sono tenuti all’iscrizione presso l’apposita getione separata INPS tutti i soggetti la cui attività professionale non richieda l’iscrizione ad appositi albi professionali istituiti per legge (ingegneri, architetti, avvocati ecc…); ovvero coloro che, pur essendo iscritti ad un Albo, svolgono una attività non correlata all’obbligo di iscrizione a detto Albo in quanto estranea a quelle previste dal relativo ordinamento professionale.

In buona sostanza, **“Restano iscritti all’apposita Gestione Separata INPS tutti i soggetti la cui attività professionale non ha una Cassa Previdenziale propria”.** Nella specie, quindi, l’Inarcassa resta l’unico ente previdenziale titolato a richiedere contribuzioni per le attività professionali previste nell’ordinamento professionale degli ingegneri iscritti agli Albi.

**\*\*\***

**- B -**

**DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL’INPS.**

Da quanto appena enunciato non v’è chi non veda un difetto assoluto di legittimazione attiva dell’INPS, nella avversa richiesta di versamento di somme a titolo contributivo, la quale legittimazione sussisterebbe eventualmente solo nei confronti della INARCASSA, oggi unico ente di riferimento per un ingegnere iscritto all’Albo, qualora, per assurdo, il ricorrente non avesse versato i contributi secondo quanto previsto dallo statuto.

Tanto premesso, la richiesta effettuata dal resistente è nulla, prima di effetti giuridici, e dunque ne risultano nulli, per assorbimento, tutti gli atti dallo stesso fatti, ivi compresi quelli oggi impugnati.

**\*\*\***

**- C -**

**INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO.**

E’ noto che la missiva dell’INPS, con la quale si comunicava al ricorrente l’avvenuta iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata e la conseguente richiesta del pagamento dei contributi, oltre interessi e sanzioni, è pervenuta il giorno 04/07/2015.

La detta richiesta è giunta dunque, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1334 e 1335 del Codice Civile, oltre il termine quinquennale di prescrizione (cfr. art. 3, co. 9°, della L. 335/95).

Invero è ormai indirizzo giurisprudenziale costante quello secondo cui, trattandosi di una lettera raccomandata di messa in mora in quanto atto di natura negoziale e non giudiziale, ha carattere ricettizio e quindi produce i suoi effetti solo quando perviene a conoscenza del destinatario. Conoscenza intesa, ovviamente, non in senso effettivo ma come “conoscibilità”, reputandosi l’atto conosciuto nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario ex artt. 1334 e 1335 c.c. (cfr. Cassazione Sezioni Unite nr. 2639/1987; Cassazione nr. 17664 del 27 giugno 2008).

E’ superfluo ricordare che, anche in materia previdenziale, trova applicazione il fondamentale principio sancito dall’art. 2935 c.c., secondo cui “*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”. Per quanto concerne l’obbligo contributivo de quo, l’art. 2, co. 29, della L. 335/95 stabilisce che il contributo è dovuto nella misura percentuale del 10% (ora 27%) ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Il successivo comma 30 dell’art. 2 della L. 335/1995, stabilisce che “*con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale… da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso*”.

In applicazione della detta disposizione normativa, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato il Decreto del 24 novembre 1995 che così dispone: “*i titolari di redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 49, co. 1, del testo unico delle imposte sui redditi (cioè gli esercenti arti e professioni in forma autonoma) sono tenuti a versare alla Gestioni Separata di cui al comma 26 dell’art. 2 L. 335/95, un contributo del 10% dei reddditi stessi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.. Tale versamento è effettuato nei termini previsti per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”.*

Da ciò consegue che, per effetto dell’applicazione delle richiamate disposizioni legislative, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali relativi all’anno 2009 per tutti gli iscritti alla Gestione Separata INPS va individuato nella scadenza prevista per il loro versamento coincidente con il termine previsto per il saldo delle imposte dovute per il medesimo anno 2010, vale a dire il 16 giugno 2010, secondo quanto disposto dall’art. 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (modificato dal D.L. 223/06, convertito in Legge 4 agosto 2006).

A nulla possono rilevare le obiezioni dell’Ente, secondo cui la prescrizione dovrebbe decorrere dalla data in cui l’INPS è stato posto in condizione dal contribuente di esercitare il proprio diritto a richiedere la contribuzione dovuta alla Gestione Separata. Invero l’obbligo del versamento contributivo discende direttamente dalle citate disposizioni normative e non dalla presentazione della dichiarazione fiscale (sent. Tribunale Bologna 19.06.2012). In altri termini, l’esigibilità del credito previdenziale non è condizionata dalla presentazione della dichiarazione fiscale, né dalla veridicità del suo contenuto, ma dipende dal verificarsi delle condizioni previste dalla normativa di riferimento con la conseguenza che l’inadempimento del contribuente decorre dalla data stabilita dalla legge nella quale il pagamento avrebbe dovuto essere compiuto. L’eventuale non conoscenza dei dati reddituali del contribuente da parte dell’INPS non integra un’impossibilità giuridica alla riscossione dei contributi, in quanto l’Ente è sempre nella condizione di richiedere la denuncia dei redditi al soggetto interessato o all’amministrazione finanziaria.

Alla tesi difensiva dell’INPS si è da sempre opposta la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 4389/99; Cass. 7878/98; Cass. 1296/98) secondo cui l’Ente di previdenza può in ogni caso accertare i redditi del contribuente o mediante propri funzionari o richiedendo copia della denuncia direttamente all’Amministrazione competente.

Peraltro, nel 2005, lo stesso INPS ha emanato la circolare n. 69 con la quale si è adeguato al consolidato orientamento giurisprudenziale. Nella circolare è stabilito, a chiare lettere, che “*il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento”.*

Tale “presa di coscienza” avveniva anche alla luce del parere reso dalla **dott.ssa Rosa Francaviglia, magistrato della Corte dei Conti**, la quale, interpellata dallo stesso Ente, così deduceva: “*La giurisprudenza di merito ha ravvisato l’infondatezza di tali assunti dell’Inps stante che ben può l’Ente chiedere la denuncia dei redditi agli interessati od alla P.A. finanziaria direttamente. Perciò, la Circolare n. 69/2005 non fa altro che prendere atto di detto orientamento stante l’esistenza di contenzioso in materia che ha comportato un ingente dispendio di pubblico denaro a titolo di spese legali… Conclusivamente, quindi, il termine prescrizionale per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile decorre dal giorno in cui tali contributi vanno versati secondo la vigente normativa ossia dal giorno in cui va corrisposto il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento. In quest’ottica, si procede allo sgravio della contribuzione iscritta a ruolo con annullamento della imposizione ancora risultante in via amministrativa.”*

*“Recitano i commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335 … ‘le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono… in cinque anni…’. La Suprema Corte, interpretando la norma in questione ha rilevato che ‘in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori…, l’art. 3, comma 9… stabilisce tra l’altro che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza…” (ex multiis:* Tribunale di Bari, sez. Lavoro, sent. del 28.01.2015).

Con riferimento dunque ai redditi prodotti nell’anno 2009, il saldo si sarebbe dovuto versare entro il 16.6.2010. In conseguenza, avendo il ricorrente ricevuto l’avviso di pagamento a mezzo lettera raccomandata per il giorno 4.7.2015 (cfr. artt. 1334-1335 c.c.) si ritiene che la pretesa creditoria dell’INPS sia prescritta.

**\*\*\***

- **D** –

**ILLEGITTIMITA’ DELLA PROPORZIONE DELLE SANZIONI APPLICATE.**

Brevemente, ribadendo in ogni caso che le sanzioni non hanno ragion d’essere non essendo dovute le pretese alla base in quanto carenti di motivazioni giuridiche, in ogni caso, se ne sottolinea l’illegittimità e l’esosità della percentuale applicata.

Senza dilungarsi ulteriormente in varia giurisprudenza, basti solo citare il messaggio INPS n. 821 del 15.01.2014: *“…****In ragione delle incertezze connesse a contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo****, testimoniata dalla necessità dell’intervento del legislatore sul punto con norma di interpretazione autentica, con esclusivo riferimento ai soli professionisti rientranti nella fattispecie descritta all’art. 18, co. 12 …,* ***potrà essere applicato, …quanto disposto dall’art. 116, comma 15 lettera a) prima parte della legge 388 del 2000 …la riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali****….”.*

Ma vi è di più!

L’art. 116, comma 8, lett. B), della Legge n. 388/2000 dispone: “*In caso di evasione connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.*

A) Stando alla lettera della norma citata occorre, ai fini dell’irrogazione della sanzione civile, che il contribuente abbia, coscientemente e volontariamente, omesso di presentare le denunce obbligatorie, assistito dall’intenzione specifica di non versare i contributi previdenziali e, con tale intento, abbia occultato rapporti di lavoro eseguiti ovvero retribuzioni percepite e/o erogate: occorre che il soggetto tenuto al versamento agisca con il dolo specifico diretto a porre in essere un atto di evasione e/o elusione fiscale.

Orbene, siffatto elemento psicologico manca nel caso di specie in quanto il ricorrente ha regolarmente dichiarato alla INARCASSA il proprio reddito imponibile per l’anno 2009, mediante la presentazione del modello 5), nei tempi corretti secondo quanto previsto dallo statuto Inarcassa, ergo non ha inteso occultare attivita attività professionali esercitate ovvero compensi percepiti. Dunque, ammesso e non concesso che vi sia stata violazione delle norme sui versamenti alla Gestione Separata, l’intenzione dolosa è comunque esclusa dal ragionevole affidamento generato sia dalla prassi applicativa sia dall’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 protrattasi per oltre 15 anni, entrambe orientate nel senso della non obbligatorietà del versamento alla Gestione Separata dal parte dei professionisti iscritti in un albo professionale ed assistiti da autonoma forma previdenziale.

B) In subordine, si eccepisce l’erronea quantificazione della sanzione irrogata. Invero, la disposizione di cui all’art. 116, co. 8, lett. B) della legge n. 388/2000 prevede che l’ammmontare della sanzione comminata per le ipotesi di denunce obbligatorie omesse o non veritiere non debba superare, in ogni caso, l’importo percentuale pari al 60% dei contributi non corrisposti. Orbene, poiché nel caso di specie l’ammontare delle sanzioni indicate è superiore al 60% dell’ammontare dei contributi ritenuti dovuti, l’importo richiesto per sanzioni è illegittimo e comunque non dovuto nella misura richiesta.

**\*\*\***

- **E** -

**CARENZA DEI PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DI LEGGE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 24 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8, 9 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90 E S.M.I.; VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990.**

E’ noto come la legge n. 241/90 sia il primo concreto ed organico tentativo del legislatore di dare attuazione ai principi posti al primo comma dell’art. 97 della Costituzione in base al quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, ed in modo tale che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Tali principi sono stati totalmente disattesi dall’impugnato provvedimento.

Brevemente:

1) deve in primo luogo rilevarsi che pur trattandosi di contestazione inerente attività professionale da ingegnere, l’impugnato atto non è intestato al professionista, in ciò e solo in questa veste, eventuale contribuente, ma alla persona fisica; nell’atto medesimo non vi è alcun riferimento alla qualità di ingegnere, tanto da far fondatamente ritenere che l’INPS, nell’emetterlo, abbia del tutto ignorato tale qualita pregressa, costante ed attuale del ricorrente e di conseguenza deve ritenersi che il predetto Istituto non fosse a conoscenza della regolare iscrizione del ricorrente all’albo degli ingegneri di Brindisi e dei regolari pagamenti, da parte sua, dei contributi (integrativi) alla INARCASSA, diversamente non lo avrebbe iscritto alla gestione separata;

2) pertanto si deduce, tra l’altro, l’assoluta carenza motivazionale ed istruttoria dell’impugnato provvedimento, nonchè l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto l’INPS non poteva procedere alla sua iscrizione d’ufficio, in considerazione della propria qualità di ingegnere regolarmente iscritto al relativo Ordine, dotato di propria Cassa Previdenziale alla quale ha sempre versato il contributo integrativo. Invece l’Istituto erroneamente e travisando i presupposti di fatto e di diritto, del tutto immotivatamente e illegittimamente ha ugualmente provveduto (non si comprende sulla base di quale iter logico-giuridico) ad iscriverlo alla gestione separata.

Sfuggendo totalmente alla cognizione del ricorrente le ragioni in fatto e in diritto in base alle quali, l’INPS, in relazione alle risultanze dell’istruttoria (del tutto inesistente), si sia determinato per la sua iscrizione alla gestione separta del medesimo Istituto. Da ciò anche la palese violazione dell’art. 3, comma 1, della L. n. 241/90 per evidente difetto di motivazione. Inoltre il presupposto ostativo alla sua iscrizione alla gestione separata INPS, risultava in modo inequivocabile dall’art 18 co. 12 del D.L. n. 98/2011, come risultante nel testo convertito dalla Legge n. 111/2011;

3) l’impugnato atto, inoltre, riporta i “costi” che, seppur divisi in sezioni, non risultano dettagliati, come dovrebbero essere, non consentendo al privato cittadino di poter efettuare adeguata contestazione e dunque difesa, in violazione dei più basilari principi costituzionali; anche sotto questo profilo l’impugnato provvedimento è affetto da insanabile difetto di motivazione poiché in palese violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e quindi non consente al ricorrente di ricostruire, in base alle risultanze dell’istruttoria (del tutto carente/inesistente), l’iter logico-giuridico in base al quale l’INPS ha adottato tale quantificazione;

4) non è indicato un responsabile del procedimento;

5) non è indicata l’autorità a cui ricorrere ed il relativo termine (come invece sancito dall’art. 3, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i.). Anzi, l’atto è fuorviante arrivando a confondere procedure giuridiche ben differenti tra loro: nella missiva si parla in maniera erronea di “ricorso amministrativo” (ovvero l’atto con cui si adisce il TAR competente per territorio), mentre, in realtà si intende un mero atto extraprocessuale chiamato “istanza in autotutela”; inoltre, in assenza di questo atto, non è dato sapere se vi sono formule alternative di pagamento (ovvero rateizzazioni, esclusioni o soluzioni solidaristiche, in linea con la Legge di Stabilità 2013 e le normative comunitarie) e ciò in palese violazione dei diritti del ricorrente, anche nella veste di eventuale contribuente;

6) viene indicato un procedimento di “iscrizione di ufficio” che non è stato condiviso con il ricorrente (non avendo provveduto l’Istituto alla doverosa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 7 a gosto 1990, n. 241 e s.m.i.) e di cui non si conoscono gli estremi, pertanto il medesimo provvedimento è illegittimo anche per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di iscrizione alla Gestione Separata, violazione dell’art. 7 L. n. 241/90; violazione dei diritti di partecipazione procedimentale di cui alla Legge n. 241/90 e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

Conseguentemente si eccepisce l’illegittimità del procedimento di iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata per le violazioni della Legge n. 241/90, di seguito specificate:

A) omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di iscrizione alla Gestione Separata (violazione dell’art. 7 L. n. 241/90). L’INPS ha provveduto all’iscrizione del ricorrente nella Gestione Separata omettendo di comunicare l’avvio del relativo procedimento, con ciò violando l’art. 7 L. n. 241/90, il quale prescrive che, ove non sussistano ragione di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (assolutamente inesistenti nel caso che ci occupa), l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ad a quelli che per legge devono intervenirvi;

B) violazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo (artt. 9 e ss. L. n. 241/90). Con la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, l’INPS ha negato il diritto del ricorrente a partecipare al procedimento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/90 diretto alla tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi nel perseguimento dell’interesse pubblico primario. Se il ricorrente avesse potuto partecipare al procedimento amministrativo da cui è scaturito l’impugnato provvedimento dell’INPS, avrebbe certamente rappresentato e documentato, ex art. 10 della Legge 241/90, che non ricorrevano i presupposti in fatto e in diritto per la sua iscrizione d’ufficio alla gestione separta dell’INPS. Il ricorrente infatti, ove avesse ricevuto dall’INPS la prescritta comunicazione di avvio del procedimento avrebbe, quanto meno, potuto indicare e allegare tutti gli elementi conoscitivi di cui al primo A) (INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA-INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 2, CO 26, L. 335/1995) dei motivi del presente ricorso (da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti) che ben avrebbe introdotto nel procedimento amministrativo. Orbene poiché gli elementi conoscitivi, quanto meno quelli rappresentati nel primo dei motivi (vedi lett. A) dell’odierno ricorso avrebbero costituito, ove l’INPS avesse adempiuto all’obbligo della preventiva comunicazione, l’atto di intervento nel procedimento ex art. 10 della Legge n. 241/90, in quanto avente ad oggetto osservazioni e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento, l’Istituto avrebbe dovuto prenderli in considerazione e conseguentemente l’Amministrazione non avrebbe emesso l’impugnato provvedimento in quanto sarebbe risultata palese (atteso che, come sopra meglio esplicitato e a cui si rinvia, in estrema sintesi l’iscrizione del ricorrente all’albo degli Ingegneri dotato di propria Cassa di previdenza, nonchè di regolare pagamento da parte del medesimo ricorrente alla stessa Cassa del contributo integrativo ESCLUDEVANO ED ESCLUDONO L’ISCRIZIONE D’UFFICIO ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS), la carenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere alla sua iscrizione d’ufficio alla gestione separata dell’INPS. Tale comportamento dell’INPS ha impedito al ricorrente di fornire all’Istituto elementi di sicuro e rilevante interesse ai fini della decisione, i quali operando la giusta e documentale ricostruzione dei fatti e l’esatta interpretazione della norma da applicare, avrebbero certamente indotto l’Amministrazione ad adottare un provvedimento di NON ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA;

C) omessa indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione dell’iscrizione d’ufficio (violazione dell’art. 8, comma 1, lett. c) L. n. 241/90). L’INPS ha pure omesso di indicare il responsabile del procedimento, così impedendo al ricorrente di verificare, seppure a posteriori, l’iter procedimentale seguito per l’adozione del provvedimento finale.

In tal senso autorevole giurisprudenza così si è espressa:

*“Come questo Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare, ancor prima delle modifiche introdotte alla l. n. 241/1990 dalla l. n. 15/2005, anche nei procedimenti vincolati, la comunicazione di avvio può avere una sua utilità (con la conseguenza che la sua mancanza rende illegittimo il provvedimento) quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato del procedimento avrebbe potuto fornire all’Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all’esatta interpretazione della norma da applicare.”*

(Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2010 nr. 1476).

Con riferimento all’art. 21-octies, comma 2, della L. 241 del 1990, la giurisprudenza ha osservato che tale norma: *“*…*pone in capo all’amministrazione (e non al privato).. anche in caso di procedimento vincolato… l’onere di dimostrare, in caso di mancata comunicazione dell’avvio, che l’esito del procedimento non poteva essere diverso… (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n.3786)”* (Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 15 luglio 2013, n. 3861).

Deve rilevarsi in proposito che parte della giurisprudenza ha affermato la sussistenza dell’obbligo di avviso dell’avvio del procedimento anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla scorta della considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (cfr. CdS sez. VI 20.4.2000 n. 2443; CdS 2953/2004; 2307/2004 e 396/2004). Secondo tale tesi, invero, non sarebbe rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all’amministrazione l’inesistenza dei presupposti ipotizzati dalla norma, esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria.

Da ciò è evidente la rilevante e determinante importanza, per quanto sopra esposto, che avrebbe assunto la comunicazione di avvio del procedimento, poiché il ricorrente ha dimostrato e rappresentato che, ove avesse avuto la possibilità di rappresentatre all’Amministrazione le sue osservazioni, la stessa non avrebbe potuto assolutamente adottare l’impugnato provvedimento.

*“*…*Si osserva al riguardo che la necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai destinatari dell’atto finale è stata prevista in generale dal menzionato art. 7 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell’efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante.*

*La portata generale del principio è confermata dal fatto che il legislatore stesso (art. 7, 1° comma, ed art. 13 L. 241/90) si è premurato di apportare delle specifiche deroghe (speciali esigenze di celerità, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari) all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità (cfr. CdS, sez. V n. 2823 del 22.5.2001 e n. 516 del 4.2.2003; sez. VI n. 686 del 7.2.2002).*

*Ha dato luogo a contrasti, in dottrina ed in giurisprudenza, la risposta al quesito relativo alla possibilità che la fase procedimentale indicata possa essere omessa o compressa per il fatto che si sia in presenza di provvedimento a contenuto vincolato.*

*Deve rilevarsi in proposito che parte della giurisprudenza ha affermato la sussistenza dell’obbligo di avviso dell’avvio del procedimento anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla scorta della considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondere la determinazione amministrativa (cfr. CdS sez. VI 20.4.2000 n. 2443; CdS 2953/2004; 2307/2004 e 396/2004). Secondo tale tesi, invero, non sarebbe rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all’amministrazione l’inesistenza dei presupposti ipotizzati dalla norma esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria.*

*In definitiva, quello che rileva è la complessità dell’accertamento da effettuare (VCdS, sez. VI n. 686 del 7.2.2002)…”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 17 settembre 2012, n. 4925).

Orbene, nel caso di specie, si può affermare che la comunicazione di avvio del procedimento era doverosa e determinante in quanto le osservazioni ex art. 10 L. 241/90 del ricorrente sarebbero state in grado di influire sul contenuto dell’impugnato provvedimento, poiché:

* i presupposti di fatto dell’atto impugnato erano e sono assolutamente contestati: infatti l’INPS ha omesso di considerare che il ricorrente è iscritto all’albo degli ingegneri ed ha sempre regolarmente pagato i contributi integrativi alla INARCASSA. Ergo non sussistevano i presupposti per l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata dell’Istituto;
* il quadro normativo di riferimento, ove dovesse presentare margini di incertezza, sarebbe a favore del ricorrente (cfr. art. 18 co. 12 del D.L. n. 98/2011, come risultante nel testo convertito dalla Legge n. 111/2011), del resto le stesse circolari emesse dall’INPS, nel presente atto indicate, deponevano per l’esclusione del ricorrente dall’iscrizione alla gestione separata dell’Istituto (per tutte ved. Messaggio INPS n. 709 del 12.01.2012);
* l’annullamento dell’impugnato provvedimento, per violazione dell’obbligo di comunicazione, priverebbe naturalmente l’INPS del potere di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto.

Il ricorrente, ove avesse ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, avrebbe sottoposto, ex art. 10 L. n. 241/90, all’INPS, quanto meno, l’intero contenuto del primo motivo (lett. A) del presente ricorso, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, che, lo si ribadisce, l’Amministrazione avrebbe dovuto obbligatoriamente prendere in considerazione, con l’ovvia conseguenza che l’Istituto non avrebbe potuto procedere alla sua iscrizione in Gestione Separata. Ergo il provvedimento sarebbe stato certamente diverso da quello adottato.

Quindi il ricorrente, per tutto quanto sopra esposto, non si è limitato a dolersi della mancata comunicazione di avvio del procedimento, ma, in ottemperanza a quanto richiesto dalla costante giurisprudenza, ha anche provveduto ad indicare puntualmente quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione ex art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i..

Ne consegue che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento rende, per quanto sopra esposto, illegittimo l’impugnato provvedimento. Pertanto, anche per effetto delle violazioni di cui innanzi, il provvedimento di iscrizione alla Gestione Separata è illegittimo e di conseguenza deve essere annullato.

**\*\*\***

- **F** -

**SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELL’INPS.**

In via cautelare, si chiede che l’Ill.mo Giudice adito, inaudita altera parte, disponga l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (col quale l’Inps provveda ad iscrivere d’ufficio il ricorrente alla gestione separata) e, per l’effetto, intimava il pagamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e relative sanzioni.

Intanto, come evidenziato nello svolgimento del presente ricorso, appaiono con evidenza del tutto fondate le ragioni di illegittimità del provvedimento emesso dall’Ente convenuto, che, di contro, non pronunciandosi in sede amministrativa, non ha fornito al ricorrente alcuna valida motivazione che giustifichi l’adozione del provvedimento ridetto. Tale giudizio, del resto, non necessita di alcuna attività istruttoria e le motivazioni del ricorso sono tutte incentrate in diritto.

In secondo luogo, vi è il fondato pericolo che, nelle more per la definizione del presente procedimento giurisdizionale, l’Amministrazione convenuta possa dare seguito alle proprie pretese iscrivendo a ruolo le somme richieste, con ciò causando grave danno di natura patrimoniale ad un giovane ingegnere come il ricorrente, che è già gravato ogni anno dal pagamento dei (consistenti) contributi alla propria Cassa di appartenenza.

**\*\*\***

Tutto quanto sopra esposto e dedotto, con riserva di più ampiamente allegare ed argomentare, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

**RICORRE**

all’On.le Tribunale di Brindisi, Magistratura del Lavoro, perché voglia fissare, ai sensi dell’art. 415 c.p.c., l’udienza di comparizione delle parti per accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

**1) in via cautelare, inaudita altera parte, disponga l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale di accertamento notificato;**

**2) in via principale:**

A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, **con ESPRESSA pronuncia di annullamento**, della nota in epigrafe indicata sub 4) con la quale l’INPS ha comunicato di aver iscritto d’ufficio il ricorrente alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;

B) per l’effetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall’INPS …con contestuale cancellazione dell’illegittima iscrizione d’ufficio alla gestione separata disposta dall’INPS;

**2) in via subordinata:** accertare l’illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;

**3) in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata:** annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;

**4)** condannare l’INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;

**5)** in subordine, compensazione delle spese trattandosi di materia complessa e non definita a livello giurisprudenziale.

In via istruttoria: si chiede sin d’ora di ordinare all’INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente.

Con espresse riserva di ogni ulteriore richieste, anche istruttorie, a seguito del comportamento di controparte.

Si deposita:

1) lettera INPS 11/6/2015;

2) cud 2010;

3) anagrafica Cassa ed estratto conto al 6/7/2015;

4) versamenti effettuati dal 2007 al 2014;

5) ricorso amministrativo con allegata ricevuta di presentazione on line;

6) n. 3 sentenze citate nell’atto.

\*\*\*

*Ai sensi della normativa vigente si dichiara che trattasi di controversia in materia previdenziale ed il C.U. ammonta ad € 43,00*

**\*\*\***

Brindisi, lì 19/4/2016

 Avv.